

**Allegato "A" al numero 131916/33373 di repertorio**

**STATUTO**

de

**LA SCIALUPPA CRT ONLUS - FONDAZIONE ANTI USURA**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

Su iniziativa della Fondazione CRT è costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata

LA SCIALUPPA CRT ONLUS - FONDAZIONE ANTI USURA,  
siglabile: LA SCIALUPPA CRT - ONLUS.

**Art. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale in Torino ed opera esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

**Art. 3 - DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 4 - SCOPI**

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la prevenzione del reato di usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione nei confronti dei soggetti a rischio di usura, secondo le norme del presente statuto e come previsto dall'art. 15 L. 108/96.

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione opera secondo le seguenti modalità:

- costituzione e gestione di appositi fondi denominati:

\* Fondo di Garanzia, destinato ad agevolare l'erogazione di finanziamenti a privati ed a imprese, da parte delle Banche e degli Intermediari finanziari, sulla base di specifiche convenzioni;

\* Fondo Rotativo, destinato all'erogazione solidale di somme a soggetti ritenuti bisognosi e a rischio usura;

\* Fondo di Gestione, destinato a garantire il futuro dell'attività della Fondazione stessa;

- promozione di attività di assistenza sociale, tecnica e di informazione economica e giuridica sia per soggetti a rischio di usura che per quelli vittime della stessa;

- promozione di forme di collegamento con le strutture collettive di garanzia fidi operative sui territori regionali di competenza di cui all'art. 2 per agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese.

La Fondazione può assumere partecipazioni in associazioni, fondazioni e consorzi aventi scopi collegati con il proprio e compiere tutte le operazioni direttamente od indirettamente connesse alla realizzazione del suo scopo.

La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti previsti dal D.L. 7/12/1997 n. 460, tutte le attività e le operazioni direttamente connesse con gli scopi statutari.

**Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI**

La Fondazione considera soggetti meritevoli di finanziamento i privati e le imprese che:

- dichiarino di non essere ancora incorsi nell'usura;

- versino in grave stato di difficoltà tale da far prevedere il ricorso a prestiti usurari;

- si trovino a dover affrontare situazioni improvvise di difficoltà o spese di carattere straordinario;
- non siano in possesso dei normali requisiti per accedere al credito bancario.

#### Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di € 300.000,00 conferito dal Fondatore e da contributi successivi da parte dello stesso fondatore nonché da contributi, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni liberali, da parte di soggetti pubblici e privati che, approvando i fini della Fondazione, vogliono contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con le rendite del suo patrimonio nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio nel Fondo di Garanzia e/o nel Fondo di Gestione

Ai sensi dell'art. 10, lettera d), del D.L. 460/1997 è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio nel corso della vigenza della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### Art. 7 - FONDO DI GARANZIA, FONDO ROTATIVO E FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Garanzia, gestito dalla Fondazione, è specificamente destinato a garantire le iniziative di finanziamento concesse ai soggetti beneficiari ed è alimentato da:

- un contributo diretto iniziale di € 1.032.913,80 da parte del Fondatore "Fondazione CRT";
- contributi successivi da parte dello stesso Fondatore e da contributi, donazioni e lasciti di altri soggetti pubblici e privati;
- contributi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze indicati all'articolo 15 L. 108/96;

2. Il Fondo di Garanzia è destinato pertanto alla copertura delle insolvenze che dovessero verificarsi sui finanziamenti concessi dalle Banche e dagli intermediari finanziari, attraverso il rilascio di garanzie fideiussorie nei confronti dei soggetti erogatori del prestito a copertura totale o parziale del prestito stesso.

3. L'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate e in essere non potrà eccedere il quintuplo della consistenza del Fondo di Garanzia.

4. L'impiego del Fondo di Garanzia può essere disciplinato da un apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Fondo Rotativo, alimentato da somme provenienti dal Fondo di gestione e da eventuali altri contributi, ad esclusione comunque dei contributi statali erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15, legge 108/96, è istituito e gestito dalla Fondazione per l'erogazione solidale di somme a soggetti ritenuti

bisognosi e a rischio usura che debbano estinguere un proprio debito e che non si possano assistere tramite l'erogazione di un finanziamento ordinario da parte delle banche convenzionate. I soggetti beneficiari ricevendo le somme si impegnano alla restituzione di quanto ricevuto se e nei tempi consentiti dall'eventuale mutamento delle loro condizioni economiche.

6. La consistenza del Fondo Rotativo sarà determinata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in base all'entità del Fondo di Gestione ad inizio esercizio.

7. L'impiego del Fondo Rotativo dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di Gestione è destinato a garantire il futuro dell'attività della Fondazione stessa. Esso è alimentato da contributi da parte dello stesso fondatore nonché da contributi, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati, dagli eventuali avanzi di gestione e dai proventi derivanti dall'investimento delle risorse disponibili, al netto delle spese di gestione.

#### Art. 8 - ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti nominati dal Fondatore "Fondazione CRT", di cui tre su indicazione rispettivamente dell'Arcivescovo di Torino, del Presidente del Tribunale di Torino e del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri, che assumeranno la qualifica di Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega ai sensi di legge.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dalle norme in vigore. Il rappresentante legale della Fondazione, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalle norme in vigore. La carica di Consigliere di Amministrazione deve essere ricoperta da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e comunque fino

all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni per tre volte consecutive decade dall'ufficio.

In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio, lo stesso Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione su designazione dell'avente titolo o nomina; i membri così cooptati rimarranno in carica per la restante durata del mandato del Consiglio. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e, su iniziativa del Presidente della Fondazione, la "Fondazione CRT" procede alla nomina del nuovo Consiglio.

#### Art. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio:

- approvare il rendiconto annuale;
- costituire in pegno fondi anche facenti parte del Patrimonio a garanzia delle Banche per gli interventi finanziari che esse delibereranno di effettuare a valere sulle convenzioni di cui al precedente articolo 4;
- accettare ed investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;
- deliberare le convenzioni con le Banche e gli intermediari finanziari che erogano i prestiti, rispetto ai quali la Fondazione salva la verifica dei requisiti statuari di ammissibilità si pone esclusivamente come garante, lasciando alla Banca o all'intermediario finanziario il compito di decidere sulla concessione del prestito e, in caso di inadempienza, agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione;
- deliberare sulle convenzioni con le strutture collettive di garanzia fidi operanti sui territori regionali di competenza di cui all'art.2;
- nominare i componenti del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 13;
- nominare un coordinatore dell'attività del Comitato di Valutazione scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso o tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli interventi di sostegno presentati alla Fondazione, avvalendosi dell'istruttoria svolta dal Comitato di Valutazione;
- deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito, la copertura dell'esposizione residua nei confronti delle Banche e degli intermediari finanziari erogatori, attingendo dal "Fondo di Garanzia" nei termini e nei modi disciplinati dalle rispettive convenzioni;
- deliberare, a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri in carica, sulle proposte di modifica dello Statuto, preventivamente sottoposte al parere dell'ente fondatore Fondazione CRT;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile od opportuno per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

## Art. 11 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta al trimestre per esaminare e deliberare il rilascio delle garanzie sui prestiti e le altre eventuali iniziative e una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e approvare il rendiconto economico dell'esercizio precedente e la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata e/o fax e/o e\_mail, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta annuale, può determinare preventivamente il calendario delle sue riunioni senza necessità di ulteriori convocazioni, salvi sempre i casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale a cura del Segretario nominato dal Consiglio in via permanente anche al di fuori dei propri componenti; il verbale viene redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio nella prima adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età.

## Art. 13 - COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, scelti preferibilmente tra i volontari ex dipendenti di Aziende di credito o di altre Aziende o lavoratori autonomi, con almeno sei mesi di effettivo volontariato nella Fondazione.

Il Comitato di Valutazione dura in carica per tutta la durata del

Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un coordinatore dell'attività del Comitato di valutazione scegliendolo secondo le modalità previste dall'art. 10.

I compiti del Comitato di Valutazione sono i seguenti:

- fornire consulenza ai soggetti che contattano la Fondazione;
- istruire le richieste di finanziamento, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalle convenzioni in essere con le Banche e gli intermediari finanziari per accedere al finanziamento.

Il Comitato di Valutazione in mancanza di specifiche norme regolamentari, agisce in analogia a quanto sopra stabilito per il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dal Fondatore "Fondazione CRT"; essi durano in carica quattro anni - e comunque fino all'approvazione del quarto rendiconto annuale - e sono rieleggibili.

I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità indicate dalle norme in vigore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime parere favorevole sul rendiconto economico;
- effettua verifiche di cassa;
- esamina, almeno ogni sei mesi, la situazione economica redatta al fine di evidenziare gli impegni assunti e le disponibilità finanziarie in essere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed i verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

I Revisori devono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

#### Art. 15 - COMPENSI

Agli Amministratori, ai Revisori ed ai componenti del Comitato di Valutazione, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all'incarico, sarà corrisposta una medaglia di presenza per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Valutazione e del Collegio dei Revisori.

La misura delle medaglie di presenza sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori per quanto riguarda le medaglie di spettanza dei componenti del Consiglio stesso.

#### Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare il

rendiconto economico relativo all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 10 lett. E del D.L. 460/1997 gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### Art. 17 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore il quale soddisfatta ogni ragione debitoria devolverà la somma che dovesse eventualmente residuare ai sensi dell'art. 10 lett. F del D.L. 460/1997 ad altre organizzazioni non lucrative o di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non regolato nell'atto Costitutivo e nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Ernesto RAMOJNO

Caterina BIMA - notaio

=====